

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

**Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare, termiti nonché per la derattizzazione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.**

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Criteri di ripartizione dello stanziamento
Art. 4	Criteri di assegnazione dei finanziamenti
Art. 5	Termine per la presentazione delle domande
Art. 6	Modalità di presentazione delle domande da parte dei Comuni
Art. 7	Modalità di presentazione delle domande da parte dei proprietari di immobili danneggiati dalle termiti
Art. 8	Istruttoria delle domande
Art. 9	Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti per gli interventi di disinfestazione dalle zanzare e per la derattizzazione
Art. 10	Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti per gli interventi di disinfestazione dalle termiti e dei sussidi a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalle termiti
Art. 11	Disposizione di rinvio
Art. 12	Abrogazioni
Art. 13	Disposizioni transitorie
Art. 14	Entrata in vigore

Art. 1  
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione dalle zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione), disciplina i criteri e le modalità di concessione dei seguenti benefici:

- a) finanziamenti fino alla copertura del 100% della spesa relativa alle operazioni di disinfestazione dalle zanzare effettuata tramite ditte specializzate o direttamente dai soggetti beneficiari;
- b) finanziamenti fino alla copertura del 100% della spesa relativa alle operazioni di derattizzazione effettuata tramite ditte specializzate o direttamente dai soggetti beneficiari;
- c) finanziamenti fino alla copertura del 100% della spesa relativa alle operazioni di disinfestazione dalle termiti;
- d) sussidi a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalle termiti per i quali siano necessarie opere di restauro, rifacimenti o demolizioni.

Art. 2  
*(Beneficiari)*

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) i Comuni della Regione.

2. Sono beneficiari dei sussidi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) i soggetti privati proprietari dell'immobile danneggiato.

Art. 3  
*(Criteri di ripartizione dello stanziamento)*

1. L'Amministrazione regionale concede i finanziamenti ed i sussidi di cui all'art. 1, comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio.

2. Le risorse finanziarie annualmente disponibili con la legge di bilancio sono suddivise in:

- a) una quota pari all'80 per cento per gli interventi di disinfestazione dalle zanzare di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
- b) una quota pari al 10 per cento per gli interventi di derattizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
- c) una quota pari al 10 per cento per gli interventi di disinfestazione dalle termiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e per i sussidi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).

3. Qualora non pervengano domande di finanziamento e/o sussidio di cui al comma 2, lettera c), ovvero il relativo fabbisogno è inferiore alla quota del 10 per cento ad essi destinata, le risorse disponibili vanno ad incrementare la quota del 10 per cento destinata agli interventi per la derattizzazione di cui al comma 2, lettera b).

Art. 4  
*(Criteri di assegnazione dei finanziamenti)*

1. Qualora le disponibilità finanziarie derivanti dalla legge di bilancio non sono sufficienti rispetto alle domande ammesse, i finanziamenti ed i sussidi concedibili sono ridotti in misura proporzionale tra i soggetti beneficiari.

2. I finanziamenti ed i sussidi di cui al presente regolamento non sono in ogni caso assegnati in misura superiore a quanto chiesto dai soggetti beneficiari con la presentazione della domanda.

3. Ai fini della determinazione dei finanziamenti concedibili la quota dell'80 per cento destinata agli interventi di disinfestazione dalle zanzare è ripartita nel modo seguente:

- a) il 50 per cento sulla base dell'estensione territoriale dei Comuni;
- b) il 50 per cento sulla base della popolazione residente nel territorio comunale.

4. Ai fini della determinazione dei finanziamenti concedibili la quota del 10 per cento destinata agli interventi di derattizzazione, eventualmente incrementata ai sensi del comma 5, è ripartita in modo analogo a quanto previsto al comma 3.

5. Le risorse che, in sede di determinazione dei finanziamenti ai sensi dei commi 3 e 4, si rendono disponibili per effetto di eventuali eccedenze tra le somme derivanti dall'applicazione dei criteri di riparto e le somme richieste sono distribuite proporzionalmente tra i soggetti beneficiari le cui domande risultano soddisfatte in misura inferiore a quella richiesta.

6. La distribuzione proporzionale delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 avviene sulla base del rapporto percentuale derivante dalla seguente formula:

$$\frac{(\text{somma richiesta} - \text{somma assegnata})}{\Sigma (\text{somme richieste} - \text{somme assegnate})}$$

7. Le risorse relative ai finanziamenti ed ai sussidi di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) sono assegnate ai soggetti beneficiari nei limiti della disponibilità della quota del 10 per cento. Qualora le domande accolte sono superiori allo stanziamento annualmente disponibile, la predetta quota è ripartita tra soggetti beneficiari in misura proporzionale alle richieste dagli stessi presentate.

8. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse le domande di finanziamento presentate dai Comuni che, nell'anno precedente, hanno effettuato interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) sostenendo oneri in misura inferiore al 70 per cento del finanziamento loro concesso sono accolte nei limiti degli oneri sostenuti dagli stessi sostenuti nell'anno anteriore.

#### Art. 5

##### *(Termine per la presentazione delle domande)*

1. Le domande per accedere ai finanziamenti ed ai sussidi di cui al presente regolamento sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria – riva Nazario Sauro n. 8, 34124 TRIESTE – entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Il termine è perentorio e la presentazione della domanda oltre alla scadenza ne comporta l'esclusione.

3. Le domande sono inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

4. Qualora i termini su indicati cadano in una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.

#### Art. 6

##### *(Modalità di presentazione delle domande da parte dei Comuni)*

1. La domanda relativa ai finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente nonché recare l'indicazione della tipologia di finanziamento richiesto. La domanda deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:

- a) sintetica relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente con descrizione degli interventi, dei costi e dei risultati ottenuti;
- b) relazione tecnica illustrativa degli interventi e delle attività programmati per l'anno cui è riferita la richiesta di finanziamento con descrizione delle finalità, dei costi e delle modalità di intervento;
- c) preventivo analitico di spesa recante puntuale riferimento alle attività ed alle modalità di effettuazione degli interventi;
- d) deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione della documentazione di cui alle lettere b) e c).

2. La relazione tecnica illustrativa di cui al comma 1, lettera b) deve, altresì, evidenziare la situazione e le esigenze del territorio in relazione agli interventi di disinfestazione.

3. I Comuni beneficiari devono indicare nel preventivo di spesa di cui al comma 1, lettera c), se gli interventi di disinfestazione sono effettuati con proprio personale dipendente o mediante affidamento esterno a ditte specializzate.

4. Qualora il Comune beneficiario provveda con modalità di gestione diretta agli interventi di disinfestazione possono essere ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto delle attrezzature di consumo per l'effettuazione degli interventi medesimi.

#### Art. 7

##### *(Modalità di presentazione delle domande da parte dei proprietari di immobili danneggiati dalle termiti)*

1. La domanda relativa ai sussidi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), datata e sottoscritta, nonché recante l'indicazione del sussidio richiesto, gli estremi anagrafici, codice fiscale e luogo di residenza del richiedente, deve recare:

- a) l'indicazione del tipo di intervento necessario per l'immobile danneggiato;
- b) una relazione tecnica illustrativa dell'intervento e preventivo analitico di spesa comprensivi, ove dovuti, delle autorizzazioni, nulla osta o altri titoli o altri titoli richiesti per legge o regolamento;
- c) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 2, e che i danni all'immobile per cui si chiede il sussidio sono causati dalle termiti, che può essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Sono ammissibili le spese direttamente riferibili all'esecuzione di interventi di restauro, rifacimento e demolizione delle parti dell'immobile danneggiato dalle termiti non comportanti variazioni della volumetria, sagoma, superficie ed altezza dell'edificio.

#### Art. 8

##### *(Istruttoria delle domande)*

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande pervenute entro i termini di cui all'art. 5 e corredate da tutti gli elementi di documentazione richiesti.

2. Il Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria valuta ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti richiesti per l'ammissibilità delle domande.

3. Nell'ambito del procedimento istruttorio il Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria chiede eventuali rettifiche o integrazioni assegnando agli interessati un termine perentorio per provvedere.

4. Sono inammissibili le domande:

- a) presentate oltre il termine indicato nell'art. 5;
- b) prive della sottoscrizione;
- c) in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3;
- d) prive della documentazione richiesta.

#### Art. 9

##### *(Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti per gli interventi di disinfezione ai Comuni)*

1. I finanziamenti relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) sono concessi e contestualmente erogati ai Comuni in un'unica soluzione anticipata con decreto del Direttore Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

2. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa agli interventi finanziati i Comuni beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione o eventualmente prorogato, in conformità all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso) una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che gli interventi per i quali i finanziamenti sono stati erogati sono stati realizzati nel rispetto delle normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

3. Qualora il finanziamento sia stato parzialmente utilizzato esso è proporzionalmente rideterminato in sede di rendicontazione ed il Comune beneficiario è tenuto alla restituzione della parte eccedente dell'importo allo stesso erogato.

#### Art. 10

*(Modalità di concessione ed erogazione dei sussidi a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalle termiti)*

1. I sussidi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) sono concessi e contestualmente erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento della somma complessivamente spettante con decreto del Direttore Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria. L'erogazione del saldo avviene successivamente alla rendicontazione ai sensi del comma 2.

2. Ai fini della rendicontazione delle spese relative agli immobili danneggiati i soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 2, devono presentare, entro il termine stabilito con il decreto di concessione o eventualmente prorogato, in conformità all'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, idonea documentazione giustificativa della spesa corredata da una relazione illustrativa in merito all'attuazione degli interventi.

3. Qualora il sussidio sia stato parzialmente utilizzato, esso è proporzionalmente rideterminato in sede di rendicontazione ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione della parte eccedente dell'importo allo stesso erogato.

#### Art. 11

*(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 12

*(Abrogazioni)*

1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0111/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti per gli interventi straordinari di disinfestazione delle zanzare e termiti, ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2).

#### Art. 13

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle domande presentate nell'anno 2010.

2. Sono fatte salve le domande già presentate in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres., del 10 aprile 2001. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali provvede a richiedere eventuali integrazioni.

Art. 14  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.